



**Istituto Comprensivo Statale "S. Giovanni 1"
di ROCCARAINOLA - TUFINO**

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Distretto 30 - Cod. mecc. NAIC8FX00B - C. F.: 92044680632
Via S.Nicola-80030 - Roccarainola (Na) Tel 0813767081
e-mail naic8fx00b@istruzione.it p.e.c. naic8fx00b@pec.istruzione.it
sito web : www.icroccarainola.edu.it

Prot. n. 16
Circ. n. 16

Roccarainola, 20/09/2024

Alle famiglie
Al personale
Al sito web

Oggetto: certificazione medica per assenze dovute a malattia – nuove disposizioni

Si comunica a tutte le famiglie che sul BURC n. 53 del 25 luglio 2024 è stata pubblicata la legge regionale n.13 del 25/07/24, che elimina l'obbligo del certificato medico per il rientro a scuola dopo un'assenza superiore ai cinque giorni, come indicato all'articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518.

La suddetta legge riporta testualmente all'art.9, comma 1: "Per agevolare la semplificazione amministrativa in ambito igienico-sanitario nelle scuole della Regione Campania, è abolito l'obbligo di presentare certificati medici per il rientro dopo più di cinque giorni di assenza, come indicato all'articolo 42, comma 6, del regolamento sancito dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1967, n.1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1961, n.264, relativo ai servizi di medicina scolastica), **eccetto quanto previsto da provvedimenti adottati a livello nazionale o locale per contrastare le malattie infettive e contagiose secondo la normativa vigente**".

Si intende pertanto che in caso di patologie altamente contagiose e diffusive nella comunità, come la pediculosi, l'obbligo della certificazione medica per il rientro a scuola permane.

L'abolizione stabilita dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e gli asili nido.

Alla luce di quanto sopra, si chiarisce che tutte le assenze per malattia, anche superiori a 3 giorni per la scuola dell'infanzia e 5 giorni per la scuola primaria e secondaria di I grado, dovranno essere giustificate con le stesse modalità previste per le giustificazioni per motivi diversi dalla malattia, tramite registro elettronico.

Si precisa che, in assenza di certificati medici che attestino la guarigione, assume grande rilevanza il personale esercizio del senso di responsabilità, per cui si raccomanda di non far rientrare gli alunni a

scuola in condizioni di salute non ottimali, con sintomi ancora presenti, a tutela della salute sia del proprio figlio che degli altri alunni.

Si sottolinea che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del raggiungimento del monte ore di frequenza minimo per la validità dell'anno scolastico, assenze prolungate dovute a motivi di salute andranno comunque giustificate con certificato medico o altra documentazione medica idonea.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Sciancalepore
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co.2., DL.gs 39/93)